



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Presidenza

Settore

Affari Generali, Giuridici ed economici,
Comunicazione pubblica e istituzionale

Legge Regionale 6 novembre 2012, n. 54
in materia di relazioni tra la Regione Calabria e le
comunità dei Calabresi nel mondo

- Piano annuale degli interventi 2018 -

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA
SULL'ESPERIENZA DEI CALABRESI ALL'ESTERO

Art. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO

La Regione Calabria, per come sancito nel proprio Statuto e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, persegue azioni finalizzate al rafforzamento del legame con i Calabresi emigrati nel mondo e alla valorizzazione delle tradizioni e dell'identità culturale della Calabria all'estero.

Tale finalità trova attuazione attraverso la Legge regionale n. 54 del 6 novembre 2012 che prevede che la Regione possa avviare:

- iniziative dirette a tutelare l'identità calabrese e a rinsaldare i rapporti con la terra d'origine;
- attività di informazione e comunicazione sulla realtà storica, economica, sociale, turistica e culturale della Regione;
- forme di partecipazione, solidarietà e tutela dei corregionali residenti all'estero e delle loro famiglie;
- iniziative finalizzate alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio linguistico e delle tradizioni della Calabria;
- interventi finalizzati all'attivazione di forme di collaborazione istituzionale nei luoghi di residenza dei Calabresi all'estero.

Ai fini della programmazione degli interventi, la Legge dispone che la Giunta regionale approvi annualmente il Piano delle attività avvalendosi anche della Consulta regionale dei Calabresi all'estero per la sua attuazione. Per il 2018, il Piano è stato adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 108 del 29 marzo 2018.

La priorità P4 del Piano degli interventi 2018 prevede la promozione di studi e attività di ricerca relativamente all'esperienza umana e professionale dei Calabresi all'estero alla cui realizzazione e finanziamento si riferisce la procedura di cui alla presente Manifestazione di interesse.

Art. 2 - FINALITÀ

La finalità perseguita è quella di favorire il riconoscimento del patrimonio umano e professionale dei Calabresi all'estero attraverso specifici studi e attività di ricerca che abbiano carattere scientifico e che possano successivamente valorizzarsi in pubblicazioni da divulgare e presentare attraverso appositi eventi culturali. Il proposito è anche quello di contribuire a promuovere una diversa immagine pubblica della Calabria, rispondendo all'esigenza sempre più avvertita di una rinnovata rappresentazione dell'identità regionale anche presso le giovani generazioni.

Art. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della presente Manifestazione di interesse è pari a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).

Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE PROPOSTE

I soggetti ammessi a presentare la propria candidatura per lo svolgimento dell'attività di ricerca indicata al successivo art. 5 sono i Dipartimenti delle Università afferenti al territorio regionale il cui statuto preveda esplicitamente lo svolgimento di attività di ricerca e la possibilità di assumere impegni con soggetti terzi per lo svolgimento di dette attività.

Art. 5 – ATTIVITÀ DI RICERCA OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'incarico prevede la realizzazione di una attività di ricerca sulle esperienze di vita e i percorsi professionali dei Calabresi all'estero, con un confronto tra almeno due differenti generazioni in merito al tipo di emigrazione vissuta.
2. Le macro aree geografiche che si possono prendere in considerazione nella realizzazione della ricerca sono quelle in cui più forte è la presenza delle comunità dei Calabresi nel mondo:

Centro-Nord Europa, Nord America, Sud America, Australia. La ricerca può anche riguardare i Calabresi trasferitisi nel centro-nord Italia.

3. I risultati della ricerca devono essere riassunti in un rapporto di ricerca redatto in modo da poter essere anche pubblicato.

Art. 6 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti interessati devono far pervenire la propria adesione alla presente Manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente il modello di domanda riportato nell'allegato A.
2. Acclusi alla domanda devono essere trasmessi la proposta progettuale della ricerca ed il curriculum del responsabile scientifico della ricerca;
3. Nel formulario del progetto deve essere riportato il piano finanziario previsto per la realizzazione della ricerca. Nella predisposizione del piano finanziario occorre prevedere le sole categorie di spesa considerate ammissibili ai fini della presente Manifestazione di interesse per come indicato nel successivo art. 11.
4. Pena l'esclusione, i soggetti interessati devono trasmettere la domanda comprensiva dei relativi allegati entro e non oltre le ore 12.00 del 10/05/2018 tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: agge.presidenza@pec.regione.calabria.it.
I files trasmessi devono essere in formato PDF.
5. L'Amministrazione Regionale non tiene pertanto conto delle domande pervenute oltre il termine indicato al precedente comma 4.
6. Nell'oggetto della e-mail inviata tramite PEC e contenente tutta la documentazione relativa alla propria candidatura, i soggetti interessati devono riportare la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse per la realizzazione di una ricerca sull’esperienza dei Calabresi all’estero”.

Art. 7 - PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente nominata dall'Amministrazione Regionale. La Commissione provvede alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle singole proposte progettuali.
2. La preliminare verifica di ammissibilità sarà finalizzata ad accertare:
 - il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, di cui all'art. 6;
 - la completezza della documentazione presentata.
3. Le domande ammesse saranno quindi esaminate dalla Commissione sulla base dei criteri di valutazione indicati al successivo art. 8, attribuendo fino ad un massimo di 50 punti per la qualità del progetto di ricerca proposto e fino ad un massimo di 50 punti per il curriculum del responsabile scientifico della ricerca.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria, la Commissione attribuirà ad ogni proposta progettuale un punteggio per ciascuno dei criteri di valutazione adottati. La somma dei punteggi così attribuiti determinerà la posizione di ciascuna proposta progettuale in graduatoria.
5. Il punteggio minimo richiesto ai fini della selezione è di 70/100.
6. In caso di parità di punteggio tra due o più proposte progettuali di ricerca si darà priorità a quella il cui responsabile scientifico risulta più giovane.

Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Nella valutazione di merito dei progetti di ricerca presentati, i criteri adottati e i relativi punteggi attribuibili sono i seguenti:

Criteri di valutazione	Punteggio attribuibile
1. Coerenza del progetto con quanto indicato all'art. 5, comma 1 e 2 della Manifestazione di interesse.	Max punti: 5/50
2. Qualità complessiva del progetto descritto in termini di articolazione delle attività previste, scelte metodologiche adottate e riferimenti scientifici.	Max punti: 25/50
3. Ampiezza delle rilevazioni previste (numero di casi da studiare e copertura geografica).	Max punti: 20/50
Sub-totale	Max punti: 50/50

2. Nella valutazione del curriculum dei responsabili scientifici della ricerca, i criteri adottati e i relativi punteggi attribuibili sono i seguenti:

Criteri di valutazione	Punteggio attribuibile
1. Voto di laurea (in centodecimi)	Max punti: 6/50 100 o inferiore = 0 punti 101-102 = 1 punto 103-104 = 2 punti 105-106 = 3 punti 107-108 = 4 punti 109-110 = 5 punti 110 e lode = 6 punti
2. Titoli post laurea relativi a corsi di alta formazione, master e dottorati di ricerca.	Max punti: 9/50 Corso di alta formazione = 1 punto Master universitario di I livello = 2 punti Master universitario annuale di II livello = 3 punti Master universitario biennale di II livello = 6 punti Dottorato di ricerca = 9 punti
3. Attuale posizione accademica	Max punti: 3/50 Ricercatore = 1 punto Professore associato = 2 punti Professore ordinario = 3 punti
4. Competenze metodologiche ed esperienze acquisite nella ricerca in Italia e all'estero	Max punti: 12/50 Per la responsabilità o il coordinamento scientifico di laboratori o centri di ricerca = 2 punti. Per ogni ricerca svolta in Italia in cui si è stati impegnati in qualità di responsabile/coordinatore = 1 punto. Per ogni ricerca svolta in Italia in cui si è stati impegnati solo in qualità di componente dello staff/gruppo di ricerca = 0,5 punti. Per ogni ricerca svolta all'estero in cui si è stati impegnati in qualità di responsabile/coordinatore = 1,5 punti Per ogni ricerca svolta all'estero in cui si è stati impegnati solo in qualità di componente dello staff/gruppo di ricerca = 0,5 punti. Per la titolarità di insegnamenti relativi alla metodologia della ricerca in corsi universitari = 0,3 punti per ogni annualità. Per la titolarità di insegnamenti relativi alla metodologia della ricerca in corsi di dottorato = 0,5 punti per ogni annualità. Per ogni altro titolo acquisito attestante una specifica competenza metodologica = 0,5 punti.
5. Produzione scientifica (pubblicazioni e rapporti di ricerca)	Max punti: 20/50 Libro (monografia o trattato scientifico) = 2 punti. Contributo in volume (capitolo, saggio, introduzione) = 0,5 punti. Curatela di volume = 0,5 punti. Articolo in rivista scientifica internazionale = 0,8 punti. Articolo in rivista scientifica nazionale = 0,4 punti.

	Rapporto di ricerca, <i>working papers</i> = 0,2 punti.
Sub-totale	Max punti: 50/50

Art. 9 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. Per la formalizzazione degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo destinato a coprire i costi di realizzazione delle attività di ricerca si prevede la stipula di un'apposita Convenzione tra la Regione Calabria e il Dipartimento o la struttura universitaria la cui proposta progettuale si è classificata favorevolmente in graduatoria ottenendo il punteggio più alto.
2. Nella Convenzione saranno riportati il cronoprogramma di massima del progetto, il piano finanziario previsto e l'ammontare concesso con le relative regole adottate per l'erogazione.
3. La stipula della Convenzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di approvazione della graduatoria delle proposte ammissibili a finanziamento sulla presente Manifestazione di interesse. La mancata sottoscrizione di detta Convenzione da parte del soggetto selezionato determinerà la decadenza dal diritto all'attribuzione del contributo previsto.
4. La Convenzione avrà validità per un anno a decorrere dalla sua sottoscrizione tra le parti.
5. Entro la scadenza della Convenzione, il soggetto attuatore del progetto e beneficiario del contributo dovrà presentare la rendicontazione finale comprensiva della relazione sulle attività svolte e del rapporto di ricerca.
6. La Regione Calabria si riserva il diritto di divulgare il rapporto di ricerca nei tempi e nei modi che riterrà utili nonché di organizzare autonomamente azioni di presentazione con il solo obbligo di indicare l'autore o gli autori dei testi pubblicati e il Dipartimento o la struttura universitaria coinvolta nell'attività di ricerca. L'autore o gli autori, da parte loro, potranno pubblicare anche parzialmente i risultati della ricerca su riviste scientifiche o presso editori a condizione di dare in ogni caso evidenza del patrocinio e del contributo della Regione Calabria ottenuto per lo svolgimento della ricerca.

Art. 10 – EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

1. Entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, e previa acquisizione della dichiarazione di inizio delle attività di ricerca, l'Amministrazione regionale provvederà ad erogare una anticipazione del 30% dell'importo complessivo del contributo concesso per la realizzazione del progetto.
2. Una seconda quota pari al 50% potrà essere erogata previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute a valere sull'anticipazione già erogata. In tal caso occorrerà dimostrare di aver già speso almeno i 4/5 del contributo ricevuto a titolo di anticipazione.
3. La restante quota del 20% sarà erogata a titolo di saldo previa presentazione di idonea documentazione di tutte le spese sostenute e del rapporto finale di ricerca.

Art. 11 – SPESE AMMISSIBILI

1. Nel piano finanziario del progetto da riportare nel formulario allegato alla domanda è possibile prevedere esclusivamente le seguenti quattro categorie di spesa:

a) Trasferte

Trattasi delle spese sostenute per: viaggi (aereo, treno, navi/traghetti); pernottamenti (albergo o altre forme di alloggio); trasferimenti urbani (taxi, bus, metropolitana); noleggio auto; vitto (le cui spese sono imputabili esclusivamente in forma forfettaria per un importo giornaliero di 40 euro per i soli giorni di trasferta in Italia o all'estero effettivamente documentabili). L'ammontare complessivo delle spese previste per trasferte non può in ogni caso superare la quota del 50% del contributo concesso.

b) Servizi di terzi

Trattasi delle spese per i servizi previsti a supporto della realizzazione dell'attività di ricerca. Nel caso in cui nella proposta progettuale si preveda che la ricerca sia condotta in più aree geografiche per cui si renda necessario il ricorso a più di una lingua straniera, in questa categoria possono essere incluse anche le spese per i servizi linguistici (traduzione, interpretariato). Tra i servizi di terzi rientrano inoltre quelli per l'accesso alle informazioni (accessi ai centri di documentazione/musei dell'emigrazione), i servizi bibliotecari e i servizi editoriali. L'ammontare complessivo delle spese previste per servizi di terzi non può in ogni caso superare la quota del 50% del contributo concesso.

c) Spese generali

Trattasi delle spese generali riconosciute forfettariamente al Dipartimento coinvolto nella realizzazione del progetto di ricerca. L'ammontare complessivo delle spese imputabili in modo forfettario sotto la voce di spese generali non può in ogni caso superare la quota del 5% del contributo ammontare complessivo concesso.

2. Le spese ammissibili e rendicontabili ai fini della presente Manifestazione di interesse sono esclusivamente quelle riconducibili alla realizzazione del progetto approvato.
3. Sono in ogni caso da considerarsi inammissibili, e dunque non rendicontabili, le spese che.
 - non siano riconducibili ad una delle categorie di spesa previste ed elencate al precedente comma 1;
 - non siano comprovate da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
4. Sono altresì escluse le spese sostenute per pasti e bevande anche qualora fossero documentabili tramite fatture o ricevute di ristoranti, bar, mense o altri esercizi di somministrazione; per questo genere di spese è infatti riconosciuta soltanto la quota forfettaria giornaliera indicata al comma 1.a.

Art. 12 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

1. Con esclusione delle sole spese generali e delle spese di vitto calcolate in modo forfettario, tutte le altre spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti giustificati da fatture quietanzate, ovvero ricevute o documenti contabili di valore probatorio equivalente conservate sotto forma di originali o di copie autentiche su supporti comunemente accettati per almeno 5 anni dalla data in cui è concesso il contributo.

Tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto della rendicontazione e dell'attestazione delle spese devono essere annullati con la dicitura "Spese afferenti la realizzazione di una ricerca sull'esperienza dei calabresi all'estero – Decreto n. _____ del _____"

2. Non è ammesso che per le stesse spese riportate e rendicontazione si usufruisca di altre sovvenzioni di tipo pubblico e/o privato.
3. Il soggetto attuatore del progetto destinatario dei contributi di cui alla presente Manifestazione di interesse è in ogni caso obbligato ad osservare i tempi e le disposizioni comunicate dall'Amministrazione regionale per la rendicontazione delle spese e ad utilizzare la modulistica a tal fine predisposta.

Art. 13 - VARIAZIONI DEL PIANO FINANZIARIO

1. Nell'assumere impegni di spesa e provvedere ai relativi pagamenti il soggetto beneficiario del contributo deve attenersi a quanto previsto nel piano finanziario del progetto riportato nel formulario allegato alla domanda e richiamato nella Convenzione sottoscritta tra le parti.
2. Solo in caso di effettiva necessità, nel corso della realizzazione del progetto di ricerca sarà possibile procedere ad effettuare delle variazioni al piano finanziario, purché tali variazioni riguardino una rimodulazione tra le diverse categorie di spesa entro un limite del 10%.
3. Le suddette variazioni dovranno essere comunque comunicate all'Amministrazione regionale.

4. Variazioni che implicano modifiche superiori al 10% dovranno invece essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale.
5. Non sono in ogni caso ammesse variazioni che determinino un aumento del contributo pubblico concesso dall'Amministrazione regionale.

Art. 14 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. L'attività di ricerca svolta sarà sottoposta a verifica da parte dell'Amministrazione Regionale.
2. Qualora i risultati risultino non conformi a quanto indicato nel progetto di ricerca presentato ovvero siano del tutto o parzialmente insoddisfacenti, il Dirigente di Settore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni.

Art. 15 - INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Il soggetto selezionato beneficiario dello stanziamento delle somme previste dalla presente Manifestazione d'interesse è tenuto a rendere noto che l'attività di ricerca svolta è realizzata con il contributo finanziario della Regione Calabria, Settore Affari Generali, Giuridici ed economici, Comunicazione pubblica e istituzionale

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti dai Soggetti proponenti/beneficiari all'Amministrazione regionale nell'ambito della presente Manifestazione di interesse saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla Manifestazione e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. L'Amministrazione Regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire la prevista Convenzione ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
3. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.
4. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione e del Soggetto Gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.
5. L'Amministrazione Regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
6. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dell'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dalla partecipazione alla presente Manifestazione di interesse.
7. L'art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
 - il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - il diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento, nonché della logica applicata;
 - il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;

- il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

7. Titolare del trattamento è l'Amministrazione:

Regione Calabria

Dipartimento Presidenza

Settore Affari Generali, Giuridici ed economici - Comunicazione pubblica e istituzionale

Cittadella regionale

Viale Europa - Località Germaneto

88100 Catanzaro

9. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Art. 17 – REVOCA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'Amministrazione regionale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di revocare la presente Manifestazione di interesse e gli eventuali provvedimenti da esso conseguenti in qualunque fase dell'iter procedimentale di assegnazione delle somme stanziare.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.